

124/162

# STATUTO

DEL

## CIRCOLO ARTISTICO BOLOGNESE

approvato nell'Assemblea Generale dei Soci

del 22 Maggio 1879

---

BOLOGNA  
Stab. Tip. Succ. Monti  
1879




# STATUTO

DEL

## CIRCOLO ARTISTICO BOLOGNESE

approvato nell' Assemblea Generale dei Soci

del 22 Maggio 1879



BOLOGNA  
Stab. Tip. Succ. Monti  
1879

---

---

# STATUTO

## DEL CIRCOLO ARTISTICO BOLOGNESE

---

### TITOLO I.

#### **Costituzione e Scopo della Società**

ART. 1 — È costituita in Bologna dal 1.º Aprile 1879 una Società che assume il nome di *Circolo Artistico Bolognese*.

ART. 2 — L'incremento delle Belle Arti associato al divertimento, è lo scopo che si prefigge il Circolo Artistico, e procurerà di conseguire l'intento coll'unire a quotidiano convegno i soci, con Scuole ed Esposizioni di Belle Arti, possibilmente permanenti, Accademie Musicali, Conferenze Letterarie, Biblioteca Artistica e dilettevole, e tuttociò infine che può migliorare la condizione degli artisti tutti; per quanto i suoi mezzi lo permetteranno.

ART. 3 — I Balli ed i giuochi di puro diletto faranno parte dei divertimenti della Società.

ART. 4 — La Società si terrà estranea a qualsiasi manifestazione di carattere politico.

TITOLO II.

**Dei Soci**

ART. 5 — Il Circolo si compone di soci effettivi, soci aggregati, e soci onorari.

ART. 6 — Per essere ammesso a far parte della Società bisogna avere 21 anno compiuto, e godere dei diritti Civili. Chi non avesse l'età prescritta, ma avendo compiuto il 15.<sup>o</sup> anno volesse far parte della Società, dovrà presentare il consenso scritto del Padre o di chi ne fa le veci.

È pure necessario venir proposto da un Socio, ed ottenere due terzi dei voti nello squittinio segreto della Direzione, che non potrà in nessun caso dichiarare i motivi delle non ammissioni.

ART. 7 — Il nome del proposto verrà esposto per 3 giorni in apposita tabella da tenersi affissa in una delle Sale della Società, affinché i Soci possano all'uopo opporsi alla di lui ammissione allegando alla Direzione giusti motivi.

ART. 8 — La Direzione ha facoltà di sciogliere dai loro obblighi quei Soci che ne facessero domanda, giustificata da imperiosi motivi.

ART. 9 — Il Socio che uscito dalla Società spontaneamente, o per motivi riconosciuti gravi, volesse rientrarvi, dovrà ottenere la riammissione, e sarà nuovamente soggetto al pagamento della tassa d' ammissione.

ART. 10 — Gli ammessi alla Società debbono apporre la loro firma in apposita scheda con-

tenente la seguente dichiarazione: « Dichiaro io « sottoscritto di voler far parte del Circolo Ar-  
« tistico Bolognese nella qualità di Socio effettivo  
« (o aggregato) e mi obbligo di adempiere puntual-  
« mente a quanto è prescritto dallo Statuto e dal  
« Regolamento a me interamente noti. »

ART. 11 — Il Socio che causasse disordini nel locale del Circolo, o istigasse altri a commetterne, potrà essere ammonito dalla Direzione, od anche invitato da essa a dimettersi, ed in caso di rifiuto, potrà anche la Direzione cancellarlo dall' Albo dei Soci.

**Dei Soci effettivi**

ART. 12 — L' obbligo di far parte della Società come socio effettivo è personale e dura un anno dalla data dell' ammissione.

ART. 13 — I Soci effettivi si obbligano di pagare la tassa di Lire Cinque nell' atto che viene loro partecipata l' iscrizione nell' Albo, e la quota mensile anticipata di L. 2,50.

ART. 14. — I Soci che intendono ritirarsi dalla Società, debbono darne avviso in iscritto alla Direzione almeno 3 mesi prima della scadenza della loro obbligazione; altrimenti rimarranno vincolati per un' altro anno.

ART. 15 — I Soci morosi al pagamento di un bimestre saranno dalla Direzione invitati con lettera a mettersi in regola entro 15 giorni, trascorso il qual termine verranno eccitati con altro avviso, dopo di che non potranno più accedere

ai locali del Circolo senza essersi messi in regola coi pagamenti. I loro nomi saranno affissi in apposita tabella, e la Direzione procederà contro di essi coi mezzi che più crederà opportuni.

ART. 16 — Non sono riammessi gli espulsi per morosità o per altri motivi da questa Società, nè accettati quelli espulsi per qualsiasi titolo da altre.

### **Dei Soci aggregati**

ART. 17 — Sono ammessi quali Soci abbonati od aggregati, coloro che non hanno stabile dimora in Bologna.

ART. 18 — Coloro che avendo i requisiti voluti dagli Art. 6 e 17 vogliono far parte della Società come Soci abbonati, dovranno obbligarsi al pagamento trimestrale di *Lire Quindici* anticipate senza tassa alcuna d' ammissione.

L' obbligo pei Soci abbonati, sarà di trimestre in trimestre, e s' intenderà rinnovato quando il Socio non dia avviso di voler cessare, con lettera alla Direzione, 15 giorni prima della scadenza del trimestre.

ART. 19 — I soci aggregati non hanno voto deliberativo nelle adunanze generali della Società, nè potranno alle medesime intervenire.

### **Dei Soci onorari**

ART. 20 — Possono essere proposti a Soci onorari:

1.º I Presidenti degli altri Circoli Artistici Italiani.

2.º Le celebrità artistiche d' ambo i sessi e d' ogni paese.

3.º Quelli che con atti di straordinaria munificenza, si rendessero benemeriti alle arti.

ART. 21 — Il diploma di socio onorario è conferito solennemente in Assemblea generale, dietro mozione della Presidenza.

### **Degli invitati**

ART. 22 — Potranno essere ammessi al Circolo quali invitati, tutti quelli che avendo altrove la loro residenza sieno di passaggio per la nostra Città, o vi abbiano breve soggiorno, e sieno presentati da un Socio sotto la sua responsabilità.

Il Socio che accompagna l' invitato, dovrà iscriverne il nome in apposito registro contrapponendovi la propria firma.

Le Signore forestiere o bolognesi sono sempre ammesse quali invitate, presentate però anch' esse da un Socio, e sotto la sua più stretta responsabilità.

ART. 23 — Il Socio che desiderasse ottenere, per un forestiere, un permesso d' ammissione temporanea ai locali della Società, dovrà farne domanda alla Direzione indicando le generalità dell' invitato. L' invito non può essere durevole per più di 15 giorni, nè può rinnovarsi se non trascorso un anno dalla scadenza di esso.

TITOLO III.

**Delle cariche Sociali**

ART. 24 — Le cariche sociali sono;

« La Direzione.

« Il Corpo degli Ispettori.

« Il Comitato di Revisione.

Esse sono annuali.

Il socio uscente di carica può essere rieletto.

**Della Direzione**

ART. 25 — La Direzione si compone di:

Un Presidente.                      Un Cassiere.

Due Vice Presidenti.              Un Economo.

Due Segretari.                      Dieci Consiglieri.

Un Amministratore.                Un Ispettore Capo.

ART. 26 — La Direzione viene eletta nel mese di Dicembre dall'Assemblea generale dei Soci effettivi. Il Presidente, i Vice Presidenti ed il Cassiere sono nominati a maggioranza assoluta di voti, gli altri a maggioranza relativa.

In caso che alla prima adunanza, per le cariche di cui sopra, non si ottenesse la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio fra i due che avessero ottenuto maggiori voti.

In tutte le elezioni, in caso di parità di voti, sarà data la preferenza al Socio iscritto da maggior tempo nell'albo del Circolo. Se la data d'iscrizione sarà eguale, la preferenza sarà data al maggiore d'età.

ART. 27 — Dovranno far parte del Consiglio di Direzione almeno sette Soci artisti, la maggioranza dei quali delle arti rappresentative.

ART. 28 — La Direzione ha la rappresentanza della Società, ne tiene regolarmente l'Amministrazione, e cura la disciplina interna di essa.

ART. 29 — La Direzione terrà seduta due volte al mese, e più ove ne sia d'uopo. Non potrà deliberare senza la presenza di sette membri almeno, e per la validità delle deliberazioni occorrerà la maggioranza dei voti.

ART. 30 — La Direzione può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo stimi opportuno, o ne venga fatta richiesta da 5 de suoi membri.

ART. 31 — La Direzione nomina gl'impiegati e gl'inservienti della Società, stabilisce loro gli assegni, li conferma o dimette.

Procede alla compilazione del Preventivo e Consuntivo, che dovrà esporre nelle sale della Società 8 giorni prima di quello destinato per l'approvazione. Fa le provviste e spese occorrenti nei limiti del Bilancio.

Distribuisce e regola ogni servizio.

Veglia al mantenimento dei Mobili ripetendone le convenienti indennizzazioni da chi li avesse danneggiati.

Designa il numero e la qualità dei giornali per l'associazione. Destina l'uso a cui deve servire ogni sala del Circolo, e compila il regolamento interno.

Vigila sulla buona qualità dei vini, vivande, ed oggetti di caffetteria, che possono essere introdotti nel Circolo, e sulla convenienza dei relativi prezzi. Provvede infine intorno ai giuochi ed alle rispettive tasse.

ART. 32 — La Direzione non è autorizzata in nessun caso a sorpassare la cifra totale del preventivo approvato dall'Assemblea.

ART. 33 — La Direzione nomina il Corpo degli Ispettori, eccettuato il Capo nominato dall'Assemblea generale di Dicembre. Nomina le commissioni Artistiche, quelle preposte al Gabinetto di Lettura, all'esecuzione dei trattenimenti, ai servizi interni, nonchè qualunque altra commissione che possa tornare opportuna.

### **Del Presidente**

ART. 34 — Il Presidente è il Capo della Direzione, dirige le sedute, firma i bilanci annuali, le lettere commendatizie, riceve le persone invitate, rappresenta la Società in giudizio, ed ha facoltà d'intervenire alle adunanze delle Commissioni speciali.

ART. 35 — È in facoltà del Presidente di conferire in via provvisoria l'*interim* di una carica ad un membro della Direzione, nel caso che quello dall'assemblea nominato fosse rinunciario od assente.

ART. 36 — In qualunque caso d'urgenza giustificabile, per provvedere al quale non vi sia

tempo di radunare la Direzione, il Presidente potrà sotto la sua responsabilità, prendere quelle determinazioni che crederà opportune; salvo a renderne conto alla Direzione riunita d'urgenza.

ART. 37 — In questo caso le deliberazioni del Presidente obbligano i Soci, come se venissero dall'intera Direzione.

### **Dei Vice Presidenti**

ART. 38 — I Vice Presidenti per ordine di votazione, surrogano il Presidente nelle sue Attribuzioni.

### **Dei Segretari**

ART. 39 — I Segretari sono incaricati di tenere l'Albo Generale dei Soci notandone esattamente le regolari ammissioni e cambiamenti, conservare l'Archivio, sbrigare la corrispondenza, compilare i rapporti ed i verbali relativi alle adunanze generali ed a quelle della Direzione, diramare gli inviti di convocazione, ecc. ecc.

### **Del Cassiere.**

ART. 40 — Il Cassiere introita i denari della Società mediante un esattore che sarà nominato dalla Direzione dietro sua proposta, e previa idonea e solidale cauzione. Paga dietro mandato firmato dal Presidente e dall'Economo. Dovrà ad ogni richiesta della Direzione essere in grado di presentare lo stato di Cassa della Società. Non potrà conservare presso di sé un fondo superiore

alle Lire Cinquecento, per far fronte agli impegni giornalieri, e sarà obbligato di versare alla Banca Popolare le somme che avesse in più per conto della Società.

Dovrà presentare mensilmente l'elenco dei Soci morosi per gli effetti dell' Art. 15.

#### **Dell' Economo.**

ART. 41 — L' Economo ha la direzione economica dell' azienda della Società, la esecuzione delle deliberazioni della Direzione relativamente agli acquisti ed ai restauri, propone gli stipendi agli inservienti, e liquida tutti i conti dei fornitori, ordinandone il pagamento al Tesoriere con mandato munito della sua firma e di quella del Presidente.

#### **Dell' Amministratore.**

ART. 42 — L' Amministratore sorveglia, o tiene la Contabilità dell' Azienda, regola le pendenze coi Soci in arretrato di versamenti, e forma d' accordo colla Direzione l' annuale consuntivo e preventivo. Terrà pure un esatto Inventario dei mobili e delle altre cose di ragione della Società.

#### **Dei Consiglieri.**

ART. 43 — I Consiglieri coadiuvano col loro consiglio e col loro voto la Presidenza nelle adunanze di Direzione, ed attendono alle rispettive attribuzioni.

#### **Del Capo Ispettore.**

ART. 44 — Il Capo Ispettore rappresenta il corpo degli Ispettori nella Direzione e ne regola le attribuzioni.

#### **Degli Ispettori.**

ART. 45 — Gli Ispettori dovranno occuparsi della conservazione dell' ordine e della decenza nell' interno dei locali del Circolo; riparare con prudenza ad ogni disordine, accogliere e presentare quegli che senza essere soci sono ammessi nei locali del Circolo, a senso delle disposizioni generali del presente Statuto; sorvegliare all' esatto adempimento dello Statuto e del Regolamento emanato dalla Direzione.

Sovrintendere agli inservienti affinché disimpegnino puntualmente alle loro incombenze.

ART. 46 — In caso di gravi inconvenienti, possono gl' Ispettori prendere quei provvedimenti che l' urgenza richiede, dandone immediato avviso al Presidente o a chi ne fa le veci.

ART. 47 — Gl' Ispettori prestano servizio per turno secondo viene stabilito dal Capo Ispettore, e la relativa Tabella deve rimanere affissa nelle sale della Società.

ART. 48 — In occasione di trattenimenti, gli Ispettori prestano la loro assistenza in numero maggiore dell' ordinario, ed anche tutti dietro accordi che verranno presi dal Capo Ispettore col Presidente.

### **Del Comitato di Revisione.**

ART. 49 — Il Comitato è composto di tre membri è nominato dall'Assemblea generale di Dicembre, ed è incaricato di riferire sul Bilancio Consuntivo.

### **TITOLO IV.**

#### **Delle Adunanze della Società.**

ART. 50 — Le adunanze generali ed ordinarie della Società, si tengono:

1.° Nel mese di Dicembre, per la nomina della Direzione e della Commissione di revisione del Consuntivo, nonchè per l'approvazione del preventivo.

2.° Nel mese di Febbraio per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

ART. 51 — Le adunanze straordinarie hanno luogo quando la Direzione lo creda opportuno o quando ne sia presentata domanda motivata, e firmata almeno da  $\frac{1}{5}$  dei Soci.

ART. 52 — Gli inviti alle adunanze ordinarie sono fatti dalla Direzione col mezzo di avviso diramato a domicilio dei Soci, o avviso pubblico, 3 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Per le adunanze straordinarie basterà che l'avviso sia dato due giorni prima.

ART. 53 — L'ordine del giorno redatto dalla Direzione, dovrà indicare in modo preciso gli oggetti della convocazione, ed essere affisso nei

locali della Società 3 giorni prima per le adunanze ordinarie, e due giorni prima per quelle straordinarie.

ART. 54 — Le adunanze ordinarie sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per quelle straordinarie si richiede la presenza di un quinto almeno dei Soci iscritti, salvo il caso previsto dall'Art. 66.

ART. 55 — L'Assemblea non potrà discutere o deliberare che sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 56 — In ogni adunanza Generale il Presidente nomina due o più scrutatori, che occorrendo saranno tenuti a redigere verbale del proprio operato da depositarsi negli atti.

Potrà il Presidente chiamare uno dei Segretari della Società a far parte di essa commissione di scrutinio.

ART. 57 — Le deliberazioni nelle adunanze generali sono prese a maggioranza dei votanti. Trattandosi di votazione relativa a persone lo scrutinio sarà segreto.

### **TITOLO V.**

#### **Del Locale della Società e dei trattenimenti.**

ART. 58 — Il locale della Società sarà aperto ai Soci secondo l'orario che verrà stabilito dalla Direzione.

ART. 59 — L'ingresso al Circolo è personale

e chi non è iscritto nell' albo generale dei Soci, o in quello degli abbonati, o non è socio onorario, nè presentato come invitato, non potrà entrare nei locali del Circolo per alcuna ragione.

In caso di feste o trattenimenti sociali, potranno i Soci fare richiesta alla Direzione per un viglietto d' invito, ma dovranno però declinare antecedentemente il nome dell' invitato, e la Direzione potrà non accordarlo quando abbia giuste ragioni.

ART. 60 — Il Circolo durante l' anno terrà aperto il suo locale a convegno dei Soci. Permetterà i giuochi leciti, la lettura di Giornali, e di quanto appartiene alla Biblioteca Sociale.

Nel curare la formazione di una buona Biblioteca Artistica e dilettevole, la Società procurerà di formarla con offerte spontanee dei Soci, e l' inventario regolare dei libri, dovrà contenere di fronte a ciascuno iscritto il nome del donatore.

ART. 61 — È proibito di portare fuori dalla Sala o Sale destinate per la lettura i giornali, libri, e gli altri stampati, come è vietato d' esporre nelle sale alcun libro, giornale, avviso, o stampato, senza il permesso dell' Ispettore di turno.

ART. 62 — Oltre ai divertimenti ordinari possono aver luogo per iniziativa della Direzione, o per quella dei Soci, dei trattenimenti straordinari; ma questi avranno sempre per iscopo principale la cultura delle arti.

ART. 63 — Nel locale destinato all' Esposi-

zione dei lavori Artistici ammessi dalla Direzione, vi saranno Album, nei quali i Signori Artisti o dilettanti, potranno eseguire lavori di loro fantasia, che andranno conservati a decoro del Circolo, di cui diveranno proprietà.

ART. 64 — Qualora nè venga fatta richiesta da 30 Soci Artisti almeno, la Società dovrà fornire ai medesimi un locale addattò ad uso scuola. La spesa però della scuola stessa starà a carico totale dei Soci che avranno firmata la domanda, e di chi si unirà a loro, e sarà un' azienda del tutto separata dall' Amministrazione Sociale.

In questo caso la Società dovrà pagare all' amministrazione della scuola l' assegno annuo di L. 200 a titolo d' incoraggiamento.

## TITOLO VI.

### Disposizioni Generali.

ART. 65 — Ogni socio può presentare proposte o reclami alla Direzione mediante registro che sarà tenuto nel gabinetto di lettura. Tanto le une che gli altri dovranno essere firmati.

La Direzione dovrà scrivere d' contro evasiva risposta entro un mese dalla data del reclamo o proposta, a meno che non si trattasse di cosa urgente.

ART. 66 — La Società non potrà essere sciolta che colla espressa adesione di due terzi dei Soci iscritti, od in adunanza generale della medesima.

L'adunanza però dovrà essere composta di due terzi almeno dei Soci, ed ottenere un numero di voti eguale almeno ai  $\frac{2}{3}$  dei votanti.

Nel caso di una seconda convocazione l'adunanza sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti, ma non potrà deliberare che col voto di  $\frac{2}{3}$  dei votanti.

ART. 67 — Dato lo scioglimento della Società anche per ragioni indipendenti dalla volontà dei Soci, tanto l'Attivo quanto il Passivo verrà ripartito fra coloro che si troveranno iscritti all'atto dello scioglimento.

ART. 68 — Nelle adunanze straordinarie dei Soci potranno essere proposte modificazioni al presente Statuto, purchè sia osservato il disposto degli Art. 53 e 54.

Non sarà però permesso in nessun caso, cambiare lo scopo nè il nome della Società.

#### LA COMMISSIONE

VITALE PICCIACCI	CESARE BAZZANI
AUGUSTO ORFEI	GIOVANNI BORRI
EDUARDO LEVI	ARISTIDE NEGRONI
AUGUSTO NOBILI	

Approvato nell'assemblea Generale dei Soci del 22 Maggio 1879.

IL SEGRETARIO  
ARISTIDE NEGRONI

## INDICE

TITOLO	I. Costituzione e scopo della Società	pag. 3
»	II. Dei Soci . . . . .	» 4
	Dei Soci effettivi . . . . .	» 5
	Dei Soci aggregati . . . . .	» 6
	Dei Soci onorari . . . . .	» id.
	Degli invitati . . . . .	» 7
»	III. Delle cariche sociali . . . . .	» 8
	Della Direzione . . . . .	» id.
	Del Presidente . . . . .	» 10
	Dei Vice Presidenti . . . . .	» 11
	Dei Segretari . . . . .	» id.
	Del Cassiere . . . . .	» id.
	Dell' Economo . . . . .	» 12
	Dell' Amministratore . . . . .	» id.
	Dei Consiglieri . . . . .	» id.
	Del Capo Ispettore . . . . .	» 13
	Degli Ispettori . . . . .	» id.
	Del Comitato di Revisione . . . . .	» 14
»	IV. Delle Adunanze della Società . . . . .	» id.
»	V. Del Locale della Società e dei trattenimenti . . . . .	» 15
»	VI. Disposizioni Generali . . . . .	» 17

